

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE

TITOLO I: DENOMINAZIONE

- **CAPITOLO I: Costituzione e obiettivi dell'Associazione**
 - Dall'Articolo 1 all'Articolo 6

- **CAPITOLO II: Diritti e doveri dei membri dell'AICE**
 - Dall'Articolo 7 all'Articolo 10

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AICE

- Articolo 11

- **CAPITOLO I: L'Assemblea o Assemblea generale**
 - Dall'Articolo 12 all'Articolo 18

- **CAPITOLO II: Il Comitato esecutivo**
 - Dall'Articolo 19 all'Articolo 24

- **CAPITOLO III: Il Presidente e il Vicepresidente**
 - Articolo 25

- **CAPITOLO IV: Il Segretariato e Segretario generale**
 - Articolo 26 e Articolo 27

- **CAPITOLO V: Il Tesoriere**
 - Articolo 28

- **CAPITOLO VI: Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e altri gruppi**
 - Articolo 29

TITOLO III: REGIME FINANZIARIO DELL'AICE

- Dall'Articolo 30 all'Articolo 35

TITOLO IV: LINGUE e INTERPRETAZIONE

- Articolo 36 e Articolo 37

TITOLO V: REGIME DISCIPLINARE

- Articolo 38 e Articolo 39

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'AICE

- Articolo 40 e Articolo 41

TITOLO VII: ARBITRATO

- Articolo 42

STATUTO

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE

TITOLO I

Denominazione

CAPITOLO I

Costituzione e obiettivi dell'Associazione

ARTICOLO 1°.- Si costituisce a tempo indeterminato la "Associazione Internazionale delle Città Educative" – di seguito denominata AICE - in regime di autonomia e nel quadro della legislazione attualmente vigente in Spagna. (In inglese International Association of Educating Cities e in francese Association Internationale des Villes Educatrices).

ARTICOLO 2°.- L'AICE si baserà sul presente Statuto e sulle norme su cui esso si fonda e per quanto non ivi espressamente previsto, sarà applicata la legislazione spagnola vigente in qualsiasi momento .

ARTICOLO 3°.- L'AICE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica conforme alla legislazione spagnola, e possiede la piena capacità di operare al fine di soddisfare gli obiettivi che si è prefissata, e di amministrare e disporre dei propri beni.

ARTICOLO 4°.- L'AICE si costituisce come organismo permanente di collaborazione tra le amministrazioni locali desiderose di garantire il rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative, opportunamente inserita come Allegato I e facente parte integrante del presente statuto.

L'AICE si fonda sulle finalità seguenti:

- a) Proclamare e rivendicare l'importanza dell'educazione nelle città.
- b) Sottolineare gli aspetti educativi dei progetti politici delle città associate.
- c) Promuovere, ispirare, incoraggiare, osservare il rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative (Dichiarazione di Barcellona) nelle città associate, nonché valutare e informare i membri circa la loro promozione e implementazione.
- d) Rappresentare le città associate nel raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, relazionando e collaborando con organizzazioni internazionali, Stati, entità territoriali di qualunque tipo, in modo che

l'AICE sia un interlocutore valido e significativo nei processi di influenza, trattativa, decisione e redazione.

- e) Stabilire relazioni e collaborazioni con altre associazioni, federazioni, gruppi o reti territoriali e, in particolare, cittadine, nell'ambito di azioni simili, complementari o concorrenti.
- f) Cooperare in tutti gli ambiti territoriali nel quadro degli obiettivi dell'associazione.
- g) Stimolare l'adesione all'Associazione da parte delle città di tutto il mondo.
- h) Stimolare l'approfondimento del concetto di Città Educativa e la sua applicazione concreta nelle politiche cittadine attraverso scambi nell'ambito delle reti territoriali, delle commissioni e dei Gruppi di lavoro e di incontro, dei progetti comuni, dei congressi e di tutte le attività volte a rafforzare i legami tra le città associate.

ARTICOLO 5°. - L'AICE svolgerà la propria attività a livello internazionale.

La sede legale è sita in Calle Avinyó, 15 – 08002 – Barcellona (Spagna).
Qualsiasi variazione di sede legale all'interno del territorio spagnolo¹ richiederà la risoluzione unanime di tutti i membri del Comitato esecutivo riunito in sessione plenaria; tale risoluzione dovrà essere presentata in occasione della prima Assemblea generale che avrà luogo per la sua ratifica. La variazione sarà comunicata al Registro Nazionale delle Associazioni mediante l'invio di un certificato relativo alla risoluzione.

Inoltre nella misura possibile dovranno essere promosse le tecnologie dell'informazione e delle comunicazione per l'organizzazione e l'operatività dell'associazione.

ARTICOLO 6°. - L'Associazione potrà costituirsi sotto forma di federazione o di confederazione ed unirsi a terzi in federazioni, confederazioni, gruppi o unioni, previo consenso espresso con voto favorevole dai due terzi dell'organo competente.

CAPITOLO II

Diritti e doveri dei membri dell'AICE

ARTICOLO 7°. - Tutte le città del mondo possono aderire all'AICE attraverso le proprie amministrazioni locali in conformità alla procedura prevista dal Regolamento interno.

ARTICOLO 8°. - I diritti dei membri dell'AICE sono i seguenti:

- a) Partecipare alla direzione, alla gestione e alle attività dell'AICE.
- b) Assistere alle riunioni dell'Assemblea generale con diritto di veto.

¹ È consentita una sola variazione di sede o domicilio sul territorio spagnolo, in quanto l'AICE è una società costituita ai sensi delle leggi spagnole che prevedono che tutte le associazioni registrate in Spagna abbiano la propria sede legale sul territorio nazionale.

- c) Eleggere i membri del Comitato esecutivo.
- d) Presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'ambito degli organi direttivi dell'AICE.
- e) Richiedere informazioni relative allo sviluppo delle attività dell'Associazione, alla gestione del Comitato esecutivo e allo stato finanziario e amministrativo dell'AICE, in conformità a quanto prescritto nel Regolamento interno.
- f) Avere accesso alla Banca Dati Internazionale dei Documenti delle Città Educative per la consultare i dati, inserire nuove esperienze e per disporre di una pagina web specifica nel portale dell'Associazione al fine di fornire informazioni sulle attività della Città, come previsto dalla Carta.
- g) Ottenere informazioni relative alle attività dell'AICE.
- h) Presentare la propria candidatura per l'organizzazione di un Congresso Internazionale delle Città Educative.
- i) Ricevere tutela e consulenza dall'Associazione per lo sviluppo e l'implementazione dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative (Dichiarazione di Barcellona).
- j) Essere ascoltati preventivamente rispetto all'adozione di misure disciplinari ed essere informati dei fatti che le originano, motivando la decisione che eventualmente determina l'applicazione delle sanzioni stesse.

ARTICOLO 9°.- I doveri dei membri dell'AICE sono i seguenti:

- a) Rispettare, promuovere e sviluppare i principi contenuti nella Carta delle Città Educative nell'ambito della sua applicazione.
- b) Prendere parte agli atti dell'AICE e rispettare le decisioni adottate dall'Assemblea generale e dal Comitato esecutivo.
- c) Versare regolarmente le quote previste. A tal proposito le conseguenze di eventuali inadempienze sono contemplate nel Regolamento interno
- d) Agire in conformità alle norme legali e/o dello statuto dell'AICE e rispettare i vincoli da esse derivanti.

I membri dell'AICE si impegnano altresì a:

- a) Mantenere la collaborazione necessaria nell'interesse della buona gestione dell'AICE.
- b) Partecipare alla redazione di rapporti e di altri documenti necessari per l'Associazione.
- c) Informare per iscritto il Segretariato, e con i mezzi e i modelli stabiliti dal Comitato esecutivo, con frequenza almeno annuale, circa le iniziative, le attività, i programmi, ecc. per città o in collaborazione con altre città associate in conformità al Regolamento interno.

- d) Accedere alla pagina web dell'AICE, www.edcities.org, al fine di: (i) conoscere le norme dell'AICE (legge, statuto, regolamento, ecc.) in vigore; (ii) essere informati sulle convocazioni dell'Assemblea, (iii) consultare il contenuto dei verbali approvati dall'Assemblea; (iv) seguire le attività e le altre notizie dell'Associazione.
- e) Esercitare le funzioni e gli incarichi di rappresentanza affidati dagli organi direttivi dell'AICE.

ARTICOLO 10°.- Sono causa di esclusione, volontaria o forzata, dall'AICE i seguenti motivi:

- Le dimissioni: volontà espressa dalla Città stessa, comunicata per iscritto al Comitato esecutivo, secondo le medesime modalità previste per l'adesione nel Regolamento interno.
- La cessazione: allontanamento o espulsione di un membro per inadempimento dei doveri statutari e in particolare per mancato pagamento delle quote previste dall'AICE, in conformità a quanto previsto nel Regolamento interno;

TITOLO II

Organizzazione e gestione dell'AICE.

ARTICOLO 11°.- Gli organi direttivi dell'AICE sono l'Assemblea generale e il Comitato esecutivo.

CAPITOLO I

L'Assemblea o Assemblea generale

ARTICOLO 12°.- L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'AICE ed è composta da tutti i membri. I suoi membri saranno i rappresentanti delle varie città associate che ne fanno parte per diritto proprio e irrinunciabile. Ogni Città avrà diritto a un voto unico e si esprimerà attraverso un portavoce che dovrà essere accreditato come tale in conformità al Regolamento interno.

Le decisioni dell'Assemblea saranno vincolanti per tutte le Città associate, comprese quelle che abbiano votato contro, in bianco, si siano astenute o che non abbiano partecipato alla votazione.

ARTICOLO 13°.- Funzioni dell'Assemblea generale:

- a) Elezione del Presidente.
- b) Elezione o sostituzione dei membri del Comitato esecutivo in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.
- c) Decisione, ratifica delle adesioni ed esclusione dei membri dell'AICE su proposta del Comitato esecutivo.

- d) Modifica dello Statuto dell'AICE e approvazione del Regolamento interno e delle norme sulle quali si fondano.
- e) Approvazione dei verbali delle attività presentati dal Comitato esecutivo e controllo dell'implementazione degli stessi.
- f) Approvazione della gestione del Comitato esecutivo.
- g) Approvazione delle proposte di intervento destinate a sviluppare gli obiettivi dell'AICE contenuti nel Piano di Azione presentato dal Comitato esecutivo.
- h) Approvazione dell'importo annuale delle quote
- i) Approvazione dei bilanci di esercizio, approvazione del budget e controllo del suo rispetto.
- j) Accordo sulla fusione, scioglimento e liquidazione dell'AICE.
- k) Approvazione dell'associazione, federazione e qualunque altra forma di unione con terzi.
- l) Approvazione di qualunque modifica del sistema organizzativo e di gestione dell'AICE, compreso l'ingresso in una federazione o confederazione.
- m) Decisione circa la dichiarazione di pubblica utilità.

ARTICOLO 14°.- Riunioni

L'Assemblea generale si riunirà in assemblea ordinaria e straordinaria. La sessione ordinaria sarà convocata una volta l'anno; le assemblee straordinarie saranno convocate secondo le modalità previste dalla legge previa convocazione da parte del Comitato esecutivo o su proposta scritta dello stesso Comitato, del Presidente o dei due terzi dei membri dell'AICE.

Le riunioni dell'Assemblea generale saranno presiedute dalla Città che detiene la Presidenza dell'AICE. In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito nell'ordine dal Vicepresidente o dalla città con maggiore grado di anzianità in seno al Comitato esecutivo.

ARTICOLO 15°.- Convocazioni

L'Assemblea generale sarà convocata, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, mediante comunicazione scritta del Comitato esecutivo con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Le convocazioni dovranno contenere comunicazione della data, dell'ora, del luogo di riunione, dell'ordine del giorno e saranno inviate ai membri all'indirizzo indicato per tale scopo all'Associazione.

La lista definitiva dei membri sarà completata 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale.

La documentazione dovrà essere messa a disposizione dei membri dell'AICE 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale.

I temi complementari presentati dai membri saranno aggiunti all'ordine del giorno, ammesso che essi siano stati comunicati al Comitato esecutivo entro i termini stabiliti, in accordo con quanto previsto nel Regolamento interno.

Il Verbale di riunione (gli estratti delle delibere, il testo delle decisioni adottate e il risultato delle votazioni) sarà notificato a tutti i membri dell'Assemblea generale entro un termine di tre mesi. Il Comitato esecutivo potrà decidere di volta in volta il mezzo di notifica più adeguato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento interno, considerando anche come notifica ufficiale la pubblicazione del Verbale nella pagina web dell'AICE. Le città avranno un mese di tempo per comunicare al Segretariato le loro osservazioni, che saranno relative agli eventuali punti del Verbale che non riproducono fedelmente e lealmente quanto deciso durante l'Assemblea.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea generale, sarà approvato il Verbale della sessione precedente.

ARTICOLO 16°.- L'Assemblea generale sarà considerata validamente costituita in prima convocazione se sarà presente almeno il 50% dei membri o se gli stessi sono rappresentati ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 17.

Sarà inoltre validamente costituita in seconda convocazione, indipendentemente dal raggiungimento del quorum sopra indicato. La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo quindici minuti dopo la prima, nella stessa sede, e dovrà essere annunciata nell'avviso della prima convocazione.

ARTICOLO 17°.- Durante le riunioni dell'Assemblea generale, ogni Città associata avrà diritto a un voto. Qualora non possano essere presenti alla riunione, i membri dell'AICE possono delegare il proprio voto a un altro membro dell'Associazione. Il numero massimo di voti delegati che possono essere ricevuti da una Città non sarà superiore a dieci.

Le votazioni avverranno generalmente per alzata di mano. Se lo ritiene opportuno, il Presidente potrà proporre votazioni a scrutinio segreto; la stessa modalità potrà essere proposta da un quarto dei membri.

ARTICOLO 18°.- Fatti salvi i casi in cui sia espressamente richiesto un quorum rafforzato, le decisioni saranno prese per maggioranza semplice delle Città associate, presenti o debitamente rappresentate in Assemblea, sui temi che figurino nell'ordine del giorno.

Tuttavia, per l'esclusione forzata di uno dei membri, lo scioglimento dell'Associazione, la fusione, unione o integrazione all'interno di un'organizzazione esistente o creata ad hoc, la modifica dello Statuto, della Carta delle Città Educative e delle altre norme regolamentari, la disposizione o cessione dei beni, sarà necessario un numero di voti corrispondente ai due terzi dei voti espressi dai presenti in Assemblea.

CAPITOLO II

Il Comitato esecutivo

ARTICOLO 19°.- Le funzioni di direzione, gestione, esecuzione e rappresentanza dell'AICE spettano al Comitato esecutivo, composto da un numero di membri fissato dall'Assemblea generale che non potrà essere inferiore a 11 e superiore a 15.

Il Comitato esecutivo sarà formato dai membri fondatori, dai membri ordinari e dagli associati.

Membri ordinari: per quanto possibile, il Comitato esecutivo sarà formato da almeno una città di ogni continente. I membri ordinari possono essere: (i) città membro dell'AICE, elette direttamente durante l'Assemblea previa presentazione della propria candidatura e (ii) città designate/rappresentanti di reti territoriali e/o di delegazioni.

Membri associati: saranno le Città organizzatrici dell'ultimo Congresso e del successivo. Il mandato ha inizio con l'elezione da parte del Comitato esecutivo e ha una durata di quattro anni. Il numero massimo sarà di 2 Città che avranno diritto di assistere alle riunioni del Comitato esecutivo e diritto di parola, ma non di voto, durante le sessioni dello stesso.

Membri fondatori: sono le Città facenti parte del Comitato esecutivo dal momento della ratifica del Protocollo di Collaborazione redatto per la Costituzione dell'AICE, ovvero Barcellona, Rennes e Torino. Il loro mandato è permanente.

Il Comitato esecutivo sarà formato dalle seguenti cariche, decise dallo stesso Comitato, fatto salvo per il Presidente che sarà eletto dall'Assemblea generale:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Membri

La Presidenza del Comitato esecutivo sarà affidata alla Città che detiene la Presidenza dell'AICE.

Una stessa città potrà ricoprire la carica di Segretario in concomitanza con qualunque altra carica, ma il suo voto non potrà mai essere superiore a uno.

Qualora lo ritenga opportuno per la specificità del tema da trattare, il Comitato esecutivo potrà invitare alle sessioni qualunque altro membro dell'Associazione, nonché persone fisiche o giuridiche. Detto partecipante avrà diritto di parola esclusivamente nel momento in cui gli verrà concessa.

ARTICOLO 20°.- I membri ordinari del Comitato esecutivo eserciteranno le loro funzioni per un periodo di quattro anni e potranno essere rieletti consecutivamente sebbene sia auspicabile un rinnovo parziale del Comitato.

L'elezione dei membri del Comitato esecutivo sarà effettuata con votazione dell'Assemblea generale mediante consenso della metà più uno dei membri presenti. I membri eletti assumeranno la carica dopo averla accettata, in conformità a quanto disposto nel Regolamento interno dell'Associazione.

Tutti i membri del Comitato esecutivo potranno rinunciare alla carica prima della scadenza del termine regolamentare attraverso dimissioni volontarie presentate per iscritto con indicazione delle ragioni o per esclusione forzata approvata dall'Assemblea generale. Detta esclusione potrà essere discussa e approvata in occasione di una qualunque Assemblea anche senza figurare nell'Ordine del giorno.

I posti vacanti all'interno del Comitato esecutivo saranno ricoperti in occasione della prima convocazione dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 21°.- Le mansioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

21.1.- In materia di rappresentanza:

- a) Designare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario o Segretario generale.
- b) Ratificare il Segretario generale.
- c) Rappresentare l'AICE, amministrarla e applicare le decisioni prese dall'Assemblea generale in conformità alle norme, istruzioni e direttive generali enunciate dall'Assemblea stessa.
- d) Prendere le decisioni necessarie per la comparizione dell'AICE davanti agli organismi pubblici e per esercitare ogni tipo di azione legale e presentare ricorsi pertinenti.
- e) Prendere le decisioni necessarie per la rappresentanza legale e la difesa degli interessi dei suoi membri.
- f) Risolvere provvisoriamente le questioni non previste dal presente Statuto e renderne conto in occasione della successiva Assemblea generale.
- g) Esercitare le competenze non espressamente assegnate nel presente Statuto e quelle espressamente delegate dagli organi direttivi in occasione del Comitato esecutivo.

21.2.- In materia di Congressi:

- a) Selezionare la Città sede del successivo Congresso Internazionale e dell'Assemblea generale tra le candidature pervenute.
- b) Selezionare i temi dei congressi e verificare che l'organizzazione coincida con gli obiettivi dell'Associazione. In caso contrario, il Comitato esecutivo si riserva il diritto di negare il supporto dell'AICE.

21.3.- In materia di responsabilità e attività diverse:

- a) Proporre il Piano di Azione all'Assemblea generale.
- b) Sviluppare e attuare le decisioni prese dall'Assemblea generale.
- c) Analizzare, valutare e diffondere i rapporti delle Città e delle varie delegazioni, reti o altri gruppi (Art. 29)
- d) Validare tutte le pubblicazioni dell'Associazione.
- e) Costituire gruppi di lavoro al fine di raggiungere nel modo più efficiente ed efficace possibile gli obiettivi dell'AICE, autorizzare le iniziative che tali gruppi intendono realizzare e nominare un membro del Comitato esecutivo come responsabile di ogni gruppo di lavoro.

21.4.- In materia di Assemblea generale:

- a) Convocare le Assemblee generali e verificare che siano rispettate le decisioni adottate.
- b) Proporre la realizzazione di Assemblee generali straordinarie qualora si ritenga opportuno.
- c) Proporre la difesa degli interessi dell'AICE all'Assemblea generale.
- d) Preparare i rapporti di attività e redigere il rapporto di valutazione alla scadenza del Piano di azione.
- e) Proporre e giustificare all'Assemblea generale l'importo delle quote di iscrizione all'AICE da parte dei membri.

21.5.- In materia di budget:

- a) Presentare il bilancio e lo stato patrimoniale di ogni esercizio fiscale, e preparare i bilanci preventivi dell'esercizio successivo.
- b) Effettuare le necessarie azioni dinnanzi agli organismi pubblici, enti o altre persone per ottenere sovvenzioni, altri aiuti e autorizzazioni all'uso di locali o edifici.
- c) Aprire conti correnti e libretti di risparmio presso qualunque istituto di credito, disporre dei fondi, acquisire e disporre dei beni dell'AICE, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 35.

21.6.- In materia di amministrazione:

- a) Delegare al Segretario generale le attività necessarie alla gestione ordinaria dell'Associazione.

21.7.- Esercitare al contempo tutte le competenze non espressamente attribuite dal presente Statuto o dal Regolamento interno.

ARTICOLO 22°.- Il Comitato esecutivo, previa convocazione da parte del Presidente o di un suo delegato, si riunirà in sessione ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, che non sarà inferiore a una volta l'anno.

Si riunirà in sessione straordinaria su convocazione esplicita del Presidente oppure su richiesta della metà dei membri.

ARTICOLO 23°.- Il Comitato esecutivo sarà considerato validamente costituito previa convocazione entro i termini regolarmente stabiliti e a condizione che la metà dei membri vi assista in prima convocazione, indipendentemente dal numero della seconda convocazione.

I membri del Comitato esecutivo hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le riunioni convocate.

ARTICOLO 24°.- Le decisioni del Comitato esecutivo saranno prese a maggioranza semplice dei presenti. Ciononostante, l'assegnazione delle cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario generale dovrà essere decisa con consenso della metà più uno dei presenti.

CAPITOLO III

Il Presidente e il Vicepresidente

ARTICOLO 25°.- Il Presidente dell'AICE sarà anche Presidente del Comitato esecutivo. La sua elezione avverrà durante una sessione dell'Assemblea generale su decisione dei due terzi dei soci presenti, previa proposta del Comitato esecutivo. Il mandato durerà quattro anni e potrà essere rinnovato in modo indefinito, salvo qualora i due terzi dei membri ne richiedano la sostituzione.

Al Presidente spettano le funzioni seguenti:

- a) Direzione e rappresentanza dell'AICE.
- b) Presidenza e direzione dei dibattiti, nonché dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
- c) Attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea generale e dal Comitato esecutivo.
- d) Proposta delle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo, per la convocazione da parte dell'organo relativo.
- e) Approvazione dei verbali.
- f) Esercizio delle funzioni proprie della carica delegate dall'Assemblea generale o dal Comitato esecutivo.

In caso di parità di voti nell'Assemblea generale o nel Comitato esecutivo, potrà esercitare il voto di qualità.

La città che deterrà la Presidenza sarà sostituita dalla città che detiene la vicepresidenza o dalla Città membro con maggiore grado di anzianità in seno al Comitato esecutivo nel presente ordine correlativo.

CAPITOLO IV

Il Segretariato e il Segretario generale

ARTICOLO 26°. - La città che detiene tale carica è eletta dal Comitato esecutivo tra i suoi membri previo consenso della metà più uno dei soci presenti alla riunione. Il mandato durerà quattro anni ma potrà essere rinnovato in modo indefinito, salvo qualora i due terzi dei membri ne richiedano la sostituzione.

Il sindaco della città ricopre la carica di Segretario e nominerà una persona denominata Segretario generale la quale dovrà essere approvata dal Comitato generale.

Il Segretariato disporrà di un ufficio amministrativo a cui farà capo il Segretario generale. La persona che ricoprirà la carica di Segretario generale sarà il rappresentante ordinario dell'Associazione.

L'ufficio amministrativo dovrà essere sito nella città che detiene il Segretariato di cui ne avrà la responsabilità. La sede dell'ufficio amministrativo o del Segretariato è Barcellona ma potrà essere ubicata in un'altra città su richiesta espressa della Città di Barcellona.

La nuova sede sarà identificata tra le Città candidate, membri del Comitato esecutivo. Qualora nessun membro del Comitato offrisse la propria candidatura, l'elezione sarà affidata all'Assemblea generale che deciderà per maggioranza semplice dei presenti tra le Città che avanzino la propria candidatura. La Città eletta formerà parte del Comitato esecutivo anche se ciò implica l'incremento di un'unità supplementare dei propri membri.

ARTICOLO 27°. - Al Segretario spettano le funzioni seguenti:

- a) La gestione quotidiana dell'AICE e in particolare l'adempimento del programma di azione stabilito dal Comitato esecutivo.
- b) Garantire la conservazione dei documenti e degli archivi dell'AICE.
- c) Predisporre, redigere e firmare i verbali dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
- d) Coordinare le riunioni del Comitato esecutivo.
- e) Redigere e autorizzare le certificazioni da inviare e aggiornare il Registro dei Soci dell'AICE.
- f) Amministrare e gestire le sovvenzioni e le quote dell'AICE.
- g) Garantire supporto logistico e amministrativo alle città organizzatrici dei Congressi dell'AICE.
- h) Inviare la corrispondenza e informazioni periodiche inviate alle città associate, nonché tutte le iniziative a favore dell'adesione di nuove città.

- i) Manutenzione e operatività della Banca dati Internazionale dei documenti delle Città Educative
- ~~h)~~ Svolgere tutti i compiti delegati dal Comitato esecutivo.
- k) Assumere i dipendenti dell'AICE

CAPITOLO V

Il Tesoriere

ARTICOLO 28°.- La Città che ricopre la carica di Tesoriere avrà come funzione la gestione e il controllo delle risorse dell'AICE, l'elaborazione del budget, del bilancio e in generale dei conti annuali, per poi presentarli al Comitato esecutivo che dovrà sottometerli all'Assemblea generale per la loro approvazione.

Il Tesoriere terrà un registro di cassa. Firmerà i documenti della Tesoreria. La disposizione dei beni dell'AICE è determinata all'articolo 35 del presente Statuto.

CAPITOLO VI

Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e altri gruppi

ARTICOLO 29°.- Al fine di sviluppare l'AICE e di rafforzare gli scambi, la cooperazione, i progetti comuni e le esperienze collettive sulla base dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative, il Comitato esecutivo promuoverà la creazione di Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e qualunque altra forma di associazione.

Per Delegazione si intende: un ufficio di rappresentanza dell'AICE per un determinato territorio che potrà comprendere diversi paesi. Viene istituito dal comitato esecutivo in collaborazione con uno dei suoi membri. Le sue competenze sono l'estensione e il consolidamento dell'AICE su questo territorio nonché su tutti quei territori che gli saranno delegati dal Comitato esecutivo.

Per Rete territoriale si intende: un gruppo che comprende almeno 5 città dell'AICE di un determinato paese.

Per Gruppi di lavoro si intende: un gruppo che comprende tutte le città dell'AICE riunite per discutere di un tema concreto. La sua attività è limitata nel tempo.

I membri dell'AICE desiderosi di costituire uno di questi gruppi dovranno presentare il proprio progetto per approvazione del Comitato esecutivo, in conformità ai requisiti previsti nel Regolamento interno.

Il Comitato esecutivo potrà proporre e costituire in modo diretto uno dei gruppi menzionati nel primo paragrafo del presente articolo.

TITOLO III

Regime finanziario dell'AICE

ARTICOLO 30°.- In ragione della sua natura, l'Associazione Internazionale delle Città Educative (AICE) possiede un patrimonio costitutivo.

ARTICOLO 31°.- Tutti i bilanci e i budget da sottoporre all'Assemblea generale saranno presentati in Euro.

ARTICOLO 32°.- Le risorse finanziarie dell'AICE saranno costituite da:

- a) quote di iscrizione dei membri
- b) sovvenzioni pubbliche e private
- c) donazioni, eredità o legati
- d) interessi sul proprio patrimonio o altri introiti che potrà realizzare

ARTICOLO 33°.- Tutti i membri dell'AICE hanno l'obbligo di sostenere economicamente l'Associazione. Il Comitato esecutivo proporrà all'Assemblea generale l'importo della quota annuale ordinaria dei suoi membri e in caso di necessità, potrà proporre lo stanziamento di quote straordinarie.

ARTICOLO 34°.- L'esercizio finanziario coinciderà con l'anno solare e terminerà il 31 dicembre.

ARTICOLO 35°.- Il Presidente, il Tesoriere o un qualunque membro del Comitato esecutivo avranno indistintamente la facoltà di aprire conti correnti o libretti di risparmio presso istituti di credito o di risparmio.

Per poter disporre dei fondi depositati presso gli istituti bancari saranno sufficienti due firme, una delle quali dovrà essere obbligatoriamente del Presidente, del Tesoriere o del Segretario; l'altra firma sarà di uno qualunque dei membri del Comitato esecutivo, fatta eccezione per i membri associati. Ciononostante, il Segretario generale potrà con la sua sola firma, disporre di una somma il cui importo massimo sarà stabilito annualmente dal Comitato esecutivo.

Qualsiasi disposizione di fondi dell'AICE sarà debitamente registrata dalla persona incaricata, nei libri contabili per la verifica annuale. Il Segretariato farà in modo che, nella misura possibile, le spese dell'AICE siano meno elevate possibile. Affinché ciò sia realizzabile, occorrerà fare attenzione a fattori come qualità, prezzo, garanzia e altre condizioni inerenti al bene o al servizio da acquisire e al momento di presentazione dell'ordine.

Le città che detengono le cariche di Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere o il Segretario potranno accettare l'acquisizione lucrativa di qualunque tipo di bene e almeno due di loro dovranno firmare l'ordine solidalmente.

La disposizione di beni mobili e immobili dell'AICE potrà avvenire solo mediante consenso dei due terzi dei membri presenti del Comitato esecutivo.

TITOLO IV

Lingue e Interpretazione

ARTICOLO 36°.- Le lingue ufficiali dell'Associazione saranno l'inglese, il francese e lo spagnolo.

Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, in caso di dubbi sull'interpretazione di un termine o aspetto del presente Statuto e del suo svolgimento regolamentare, della Carta delle Città Educative o di un qualunque documento emesso da un organo dell'AICE, prevarrà la versione redatta in lingua spagnola.

Le riunioni del Comitato esecutivo avranno luogo nella/e lingua/e ufficiale/e scelta/e dal Comitato esecutivo.

ARTICOLO 37°.- L'interpretazione del presente Statuto spetta all'Assemblea generale, che deciderà il senso interpretativo degli articoli previo consenso raggiunto con lo stesso quorum previsto per la modifica dello Statuto.

TITOLO V

Regime disciplinare

ARTICOLO 38°.- Il controllo dell'applicazione dello Statuto spetta all'Assemblea generale e al Comitato esecutivo, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento interno, che possono sanzionare i soci inadempienti agli obblighi previsti.

ARTICOLO 39°.- Gli organi direttivi contemplati all'articolo precedente possono sanzionare le infrazioni commesse dai soci che non adempiano ai loro obblighi.

Dette infrazioni possono essere qualificate come lievi, gravi e molto gravi e le sanzioni corrispondenti andate potranno essere dall'ammonizione all'espulsione dall'AICE, in virtù di quanto stabilito dal Regolamento interno.

TITOLO VI

Scioglimento dell'AICE

ARTICOLO 40°.- L'AICE potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea generale convocata espressamente a tal scopo.

ARTICOLO 41°.- Una volta deciso lo scioglimento, l'Assemblea generale adotterà le misure opportune per quanto concerne la liquidazione dei beni, dei diritti e delle operazioni in corso. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea avrà la facoltà di eleggere una Commissione liquidatrice.

Per loro natura, i membri dell'AICE sono esenti da ogni responsabilità personale; tuttavia sono soggetti all'eventuale responsabilità derivante dal loro operato.

Il saldo netto risultante dalla liquidazione sarà versato direttamente all'istituzione pubblica o privata individuata dall'Assemblea generale o dalla Commissione liquidatrice.

Le funzioni di liquidazione e di esecuzione degli accordi ai quali si riferiscono i paragrafi precedenti, facenti parte di questo stesso articolo, saranno competenza del Comitato esecutivo qualora l'Assemblea generale non abbia conferito tale incarico a una Commissione Liquidatrice designata espressamente per tale scopo.

TITOLO VII

Arbitrato

ARTICOLO 42°. - Tutte le controversie originate in seno all'AICE tra quest'ultima e i suoi associati, tra gli associati e i membri del Comitato esecutivo o tra gli associati stessi, si rimettono all'arbitrato istituzionale del Tribunale di Barcellona e dell'Associazione Catalana per l'Arbitrato, a cui si commissiona la designazione degli arbitri e la gestione dell'arbitrato conformemente al loro Regolamento. Rappresentano eccezione le questioni che non sono di libera disposizione. L'arbitrato sarà equo e la commissione arbitrale sarà composta da tre arbitri.